

**TUTTO CIO' PREMESSO,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla presente convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Oggetto

Le parti intendono instaurare un rapporto organico di collaborazione di comune interesse, ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, nel quale le attività di didattiche e di ricerca dell'Università e le attività del Comune possano integrarsi e coordinarsi reciprocamente.

Più in particolare, l'Università e il Comune intendono collaborare nei seguenti ambiti:

1. utilizzo da parte dell'Università delle seguenti strutture comunali site nel Comune di Troia:

- Palazzo San Domenico
- Cine- Teatro "Cimaglia"

Le predette strutture saranno utilizzate dall'Università per ospitare tutte le attività didattiche e laboratoriali, compreso il tirocinio indiretto, riguardanti i seguenti percorsi di specializzazione per il sostegno (X ciclo – a.a. 2024/2025) agli alunni con disabilità:

- della scuola secondaria di I grado
- della scuola secondaria di II grado

in considerazione della numerosità dei predetti gradi rispetto alla capienza delle predette strutture;

- attività di gruppo/classe per sperimentare metodologie didattiche innovative per la formazione degli insegnanti di sostegno;
- seminari di approfondimento dei contenuti propri degli insegnamenti previsti nel piano didattico di ciascun percorso.

2. attività di ricerca e di terza missione, nel reciproco interesse degli Enti, in materia di sviluppo sociale integrale e di integrazione delle fasce deboli del territorio.

Articolo 3 – Obblighi/impegni delle Parti

Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l'Università e il Comune siimpegnano a consentire alle persone coinvolte nell'attività di collaborazione, l'accesso allerispettive strutture, l'uso di attrezzature che si rendessero necessarie per l'espletamento dell'attività, nonché quant'altro fosse ritenuto utile per il raggiungimento dei fini di cui alla presente convenzione.

Il Comune si impegna:

1. **Messa a disposizione degli spazi:** il Comune si impegna a mettere a disposizione dell'Università dietro riconoscimento del contributo di cui al successivo art. 8, i locali indicati al precedente art. 2, idonei allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione secondo il calendario concordato tra le parti;
2. **Manutenzione ordinaria e pulizia:** il Comune garantisce che i locali siano in condizioni idonee all'uso, provvedendo alla manutenzione ordinaria, alla pulizia degli ambienti prima e dopo dell'utilizzo e al funzionamento degli impianti (elettrico, idrico, riscaldamento-condizionamento);
3. **Sicurezza dei locali:** il Comune assicura che gli spazi siano conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
4. **In relazione ai punti 2 e 3 del presente articolo, il Comune assume la responsabilità per eventi dannosi a cose e a persone causati dal non corretto adempimento delle misure riferibili alla "manutenzione ordinaria e pulizia" e "Sicurezza dei locali".**
5. **Accesso e vigilanza:** il Comune garantisce l'accesso ai locali nelle giornate e negli orari stabiliti secondo relativo calendario didattico, assicurando l'apertura e la chiusura degli stessi e, ove possibile, un servizio di vigilanza e/o custodia;
6. **Supporto logistico:** il Comune fornisce il supporto logistico necessario, arredi, sedie con

ribaltina, wi-fi, video proiettore con relativa strumentazione, ecc.

7. **Rendicontazione del contributo:** a fronte del contributo richiesto, come quantificato da dettagliata relazione a firma del Responsabile del Settore Tecnico, il cui importo è riportato al successivo art. 8, il Comune si impegna ad osservare la seguente tempistica:
 - a. Prima tranche: pari al 50% delle spese sostenute;
 - b. Seconda tranche: a saldo a chiusura delle attività.

L'Università, di contro, si impegna:

1. **Utilizzo conforme degli spazi:** l'Università si impegna a utilizzare gli spazi messi a disposizione esclusivamente per le attività didattiche e formative previste dal TFA, secondo le modalità e i tempi concordati;
2. **Rispetto delle norme di sicurezza:** Il personale docente, tecnico e gli studenti sono tenuti a rispettare le norme vigenti in tema di sicurezza, ordine pubblico e igiene nei locali utilizzati;
3. **Custodia e responsabilità:** l'Università si assume la responsabilità per eventuali danni arrecati agli immobili o agli arredi durante l'utilizzo degli spazi, impegnandosi a darne tempestiva comunicazione e a rimborsare eventuali costi di ripristino;
4. **Comunicazione e coordinamento:** l'Università si impegna a coordinarsi con il referente comunale, di cui al successivo art. 4, per la definizione e l'aggiornamento del calendario di utilizzo degli spazi, nonché per ogni eventuale necessità logistica o organizzativa;
5. **Rimborso degli oneri:** l'Università si impegna ad approvare le rendicontazioni pervenute dal Comune secondo le tempistiche sopra stabilite e a rimborsare il dovuto entro e non oltre giorni 30.

Articolo 4– Referenti

L'Università indica quale referente della presente convenzione il Prof. Giuseppe Annacontini, e-mail: giuseppe.annacontini@unifg.it; mentre il Comune indica quale referente del presente convenzione XXXXXXXX..., recapito e-mail: XXXXXXXX...

Articolo 5 – Titolarità e uso dei risultati di studio o ricerca (eventuale)

Fermo restando che ciascuna delle parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito della didattica/ricerca oggetto della collaborazione di cui alla presente convenzione, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla proprietà industriale /intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione scientifica ed economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di chi abbia svolto l'attività di ricerca.

Le parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali dei risultati conseguiti congiuntamente.

Le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate nell'ambito di accordi successivi in coerenza con le disposizioni del codice civile sulle comunioni patrimoniali.

Articolo 6 – Obblighi di riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- a) non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- b) non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto

della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili a persone esperte ed a chi operi nel settore, o lo diventino successivamente per scelta della persona che ne sia titolare, senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente convenzione.

Articolo 7 – Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali, forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste dalla presente convenzione, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR).

Le Parti, anche nella fase di attuazione della presente convenzione, sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposite informazioni ai sensi degli artt. 13 e 14. Devono altresì garantire l'esercizio dei diritti da parte dell'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR.

Il titolare del trattamento dei dati è il Magnifico Rettore protocollo@cert.unifg.it per quanto riguarda l'Università, mentre per il comune di Troia viene individuato nella figura del legale rappresentante dott. Francesco Caserta protocollo@pec.comune.troia.fg.it;

La violazione del Codice di comportamento o l'inosservanza delle misure di prevenzione di cui sopra comporterà la risoluzione di diritto del rapporto di collaborazione oggetto della presente convenzione, fermo restando, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno alla Parte lesa.

Articolo 8 – Oneri

L'università si impegna a corrispondere un contributo a ristoro delle spese effettivamente sostenute dal Comune, per un importo massimo fino ad euro 50.000,00 (cinquantamila//00).

La corresponsione del contributo avverrà previa verifica delle spese sostenute dal Comune per l'attuazione della presente convenzione. A tal fine, il Comune si impegna a fornire all'Ateneo apposita rendicontazione, comprovante le predette spese.

Il predetto importo dovrà essere versato tramite bonifico bancario sul seguente IBAN: XXXXXXXX

L'intero contributo dovrà gravare sul progetto "TFA sostegno".

Il predetto contributo deve pertanto intendersi comprensivo di tutti gli oneri inerenti alla buona funzionalità delle strutture (riscaldamento, attrezzature, energia elettrica, vigilanza, pulizia, etc).

Articolo 9 – Durata della convenzione e procedure di proroga e di rinnovo

La presente convenzione ha durata di 1 anno, a decorrere dalla data di avvio delle attività didattiche relative ai corsi di specializzazione. **La proroga non è automatica ma consegue al verificarsi delle seguenti condizioni:**

~~con possibilità di:~~
~~- proroga per ulteriori periodi di pari durata, sulla base di un~~ accordo scritto (scambio di pec), che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvato dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo ...(Referenti)

Il mancato invio, entro 60 gg dalla scadenza dell'atto originario, di comunicazione scritta di accettazione della proroga, costituirà giusta causa di recesso per la controparte;

- rinnovo per ulteriori periodi di pari durata, sulla base della sottoscrizione di una nuova versione corretta e modificata della convenzione originaria, approvata dai rispettivi organi competenti e conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei medesimi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività con valutazione dei risultati conseguiti e alla relazione programmatica di attività futura, di cui al precedente articolo 4.

Articolo 10 - Recesso o scioglimento

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC).

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso.

Il recesso unilaterale o lo scioglimento hanno effetto per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 11 – Controversie

Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall'interpretazione e dall'applicazione della presente convenzione.

Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione della convenzione medesima sarà rimessa alla competenza dell'autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Foggia ferma restando la giurisdizione esclusiva del Tribunale amministrativo regionale competente ai sensi dell'articolo 133, lettera a) numero 2) del decreto legislativo 8 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo).

Articolo 12 – Sottoscrizione, registrazione e imposta di bollo

La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art.5 primo comma D.P.R.131 del 26/4/1986 ed art.4, tariffa Parte seconda allegata al medesimo decreto.

Tutte le relative spese, compreso il bollo, sono a carico di norma del Comune.

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 co 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.241.

L'imposta di bollo in questi casi è assolta ai sensi del Decreto del Ministero per l'Economia e le Finanze del 17/06/2014 e sarà a carico di norma del contraente secondo quanto disposto per legge.

Letto, confermato e sottoscritto.

luogo, data

UNIVERSITÀ DI FOGGIA
IL RETTORE
Prof. Lorenzo Lo Muzio
firmato digitalmente

COMUNE DI TROIA
SINDACO pro-tempore
dott. Francesco Caserta
firmato digitalmente